

TORNATA DEL 1° LUGLIO

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Mordini, il quale consiste nel sopprimere l'alinca dell'articolo della Commissione, e nel sostituirci invece le parole: « Gli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale militare sono applicabili anche al reato di diserzione. »

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

« Art. 4 Il progetto di disertare, concertato fra tre o più militari, sarà considerato complotto.

« Il complotto non susseguito da effetto sarà punito colla pena della reclusione militare da uno a due anni; il capo soggiacerà alla stessa pena coll'aumento da uno a tre gradi. »

Il deputato Mazza propone al primo alinea di questo articolo 4 il seguente emendamento; cioè che si dica:

« Il complotto non susseguito da effetto per cause indipendenti dalla volontà del colpevole, sarà punito, ecc., » con quel che segue.

MORDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sulla prima parte dell'articolo?

MORDINI. Su tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORDINI. In quest'articolo 4 è detto che il progetto di disertare fra tre o più militari sarà considerato come complotto. Se dunque è complotto, dovrebbe essere punito colle pene stabilite nell'articolo 144 del Codice penale militare; ecco il disposto dell'articolo 144 del Codice penale militare. (Vedi articolo 144)

Nel secondo alinea dell'articolo 4 si parla poi di complotto non seguito da effetto, perchè appunto, quando non è susseguito dai fatti, non è in istato di esecuzione; quindi che cosa è? È un tentativo, e si deve subordinare agli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale che abbiamo dichiarati applicabili al tentativo di diserzione; anzi si avrebbe molto di più ancora di quello che propone la Commissione, e che è sostenuto da quegli tra i nostri colleghi, i quali fan parte dell'esercito, perchè, a termini dell'articolo 144, il capo-complotto è punito con 15 anni, e, se la pena è diminuita di un grado come all'articolo 32, sarebbe sempre punito con 10 anni, mentre, secondo l'articolo 4, non può essere condannato che da 3 a 7 anni.

Tralascio di parlare della viziosa locuzione dell'articolo 4, e come arduo sia ad intendersi che nel 1° alinea si parli del progetto di disertare in tre o più, considerandolo come un complotto, e che nel 2° alinea si parli di complotto non seguito da effetto. È un *idem per idem*.

PESSINA. A me pare che si debba persistere nell'articolo quale è formulato dalla Commissione, imperocchè, se nell'articolo 144 del Codice penale militare vi è una definizione del complotto, non è a confondersi coll'altra definizione che ha voluto stabilire l'articolo 4 della legge che stiamo discutendo.

Nell'articolo 144 del Codice penale dicesi complotto la diserzione commessa di concerto tra tre o più militari, sicchè per esso il disegno formato fra tre o più militari per disertare non costituisce il complotto.

Coll'articolo 4 della legge si è elevata un'altra no-

zione del complotto, cioè si è venuto a considerare il complotto indipendentemente dalla diserzione avverata.

Sussiste il complotto, dice l'articolo 4, allorchè si concertano per disertare tre o più militari; onde è logico il comma aggiunto a quest'articolo di considerare come degno di minor pena di complotto non susseguito da effetto, cioè non susseguito dalla diserzione.

In conseguenza chiedo alla Camera che sia mantenuto l'articolo 4. Quantunque tale articolo aggravi la condizione di quelli che hanno formato il disegno di disertare, quantunque aggiunga un caso a quelli che sono contemplati nel Codice penale militare, o, per meglio dire, voglia considerare come avvenuto il reato di complotto in un momento anteriore a quello in cui lo stabilisce il Codice penale militare, pure debb'essere mantenuta la proposizione della Commissione appunto per lo spirito ond'è informata la legge di esasperare la valutazione giuridica delle diserzioni.

CANNAVINA. Non posso aderire alle osservazioni dell'onorevole Pessina senza contrariare i principii della scienza penale.

Il complotto, nell'articolo 144 del Codice penale militare, è contemplato come una circostanza aggravante del reato di diserzione consumata, sta bene; ma nella legge che stiamo disaminando costituisce un reato di per se stesso, prescindendo dalla consumazione e da qualunque siasi atto o principio di esecuzione.

Invero nell'articolo 4 si dice:

« Il progetto di disertare concertato fra tre o più militari sarà considerato complotto.

« Il complotto non susseguito da effetto sarà punito con la pena, ecc. »

Laonde ben si vede la differenza per gli effetti del complotto fra lo statuto militare e la legge attuale; ivi sta definito come circostanza aggravante, qui come fatto criminoso. E restando l'articolo 4 come è scritto, risulta indubitatamente una sanzione legale che punisce il solo e nudo pensiero.

Infatti, o signori, noi leggiamo in questo articolo le parole *progetto concertato di diserzione*: ma quando questo progetto non è seguito poi da un fatto di esecuzione, tutto rimane nella cerchia del pensiero, e ciò che è nel solo limite del pensiero non è punibile. Laonde, ritenendo l'articolo come giace nella sua locuzione, si violerebbe il più sano principio della scienza penale, cioè l'immunità del pensiero.

Questa verità è stata pur troppo riconosciuta; occorre necessariamente un principio di esecuzione per incontrarsi nella ragione di punire, epperò l'onorevole Mazza si è fatto a proporre all'uopo un emendamento che dice molto, ma non è completo. Pare che bisognerebbe parlare del tentativo, e quindi nell'alinea del menzionato articolo 4 si dovrebbe dire:

« Il tentativo di disertare, ancorchè non fosse seguito da alcun effetto, previo complotto, sarà punito, ecc. »

PRESIDENTE. Favorisca, il suo emendamento come sarebbe concepito?